

## REGOLAMENTO (CE) N. 1113/96 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1996

relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni contenute nell'elenco CXL stabilito a seguito della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, per i tori, vacche e giovenche diversi da quelli destinati alla macellazione, della razza pezzata del Simmental e delle razze di Schwyz e di Friburgo, come per le vacche e le giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, delle razze grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau, la Comunità si è impegnata, nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OCM) ad aprire due contingenti tariffari annuali di 5 000 capi al dazio doganale rispettivamente del 6 % e del 4 %; che è pertanto opportuno aprire detti contingenti e definire le modalità d'applicazione per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti a tutti gli operatori interessati della Comunità nonché l'applicazione, senza interruzione, dei dazi doganali previsti per tali contingenti a tutte le importazioni degli animali considerati fino all'esaurimento del volume degli stessi contingenti;

considerando che tale regime si fonda sull'attribuzione, da parte della Commissione, dei quantitativi disponibili agli operatori tradizionali (prima parte) e agli operatori interessati al commercio degli animali della specie bovina (seconda parte); che è opportuno prevedere l'attribuzione della prima parte agli importatori tradizionali proporzionalmente al numero di animali importati nell'ambito dello stesso tipo di contingente nel periodo compreso tra

il 1° luglio 1993 e il 30 giugno 1996, nonché agli importatori tradizionali dei nuovi Stati membri; che per l'attribuzione della seconda parte, allo scopo di evitare operazioni speculative e tenuto conto della natura della destinazione, occorre prendere in considerazione come quantitativi di riferimento i quantitativi di una certa consistenza rappresentativi degli scambi con i paesi terzi; che, per tutti gli operatori dei nuovi Stati membri, gli animali importati devono provenire da paesi che, secondo l'anno di importazione, vanno per loro considerati come paesi terzi;

considerando che, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95<sup>(3)</sup>, e il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/95<sup>(5)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>(6)</sup>, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, prevede, all'articolo 82, una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio all'importazione ridotto, a motivo della loro utilizzazione per fini particolari; che occorre sottoporre gli animali importati ad un controllo di non abbattimento durante un certo periodo; che è opportuno chiedere la costituzione di una cauzione onde garantire che gli animali non vengano abbattuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:

<sup>(2)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.<sup>(4)</sup> GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.<sup>(5)</sup> GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 10.<sup>(6)</sup> GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.<sup>(1)</sup> GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.